



TRIBUNALE DI TREVISO
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TREVISO
CONSIGLIO NOTARILE DI TREVISO

**PROTOKOLLO D'INTESA IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI RELATIVE
AGLI AFFARI DI VOLONTARIA GIURISDIZIONE (ART. 21 D.LGD.
149/2022) ED IN MATERIA DI ATTI SUCCESSORI**

Il **Tribunale di Treviso** con sede in Treviso, Viale Verdi n. 18, in persona del Presidente *pro tempore* Dott. Antonello Fabbro

la **Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso** con sede in Treviso, Viale Verdi n. 18, in persona del Procuratore della Repubblica *pro tempore* Dott. Marco Martani

il **Consiglio Notarile di Treviso** con sede in Treviso, Via Roma 20-Sc. C-III P, in persona del Presidente *pro tempore* Dott.ssa Francesca Ghilardi

premesso che

- l'art. 21 del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. Riforma Civile Cartabia) ha attribuito al Notaio la competenza – non esclusiva – a rilasciare *“Le autorizzazioni per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell'amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari, possono essere rilasciate, previa richiesta scritta delle parti, personalmente o per il tramite di procuratore legale, dal notaio rogante.”*;
- la nuova competenza attribuita al notaio concorre con quella dell'Autorità Giudiziaria, rimettendo la legge alle parti interessate, nelle suddette ipotesi, la scelta di richiedere l'autorizzazione giudiziaria ovvero al *“notaio rogante”*;
- la normativa non modifica il sistema del reclamo e, dunque, la possibilità per le parti di provocare un controllo sull'operato del notaio dinanzi all'Autorità Giudiziaria in quanto al comma 5 dell'art. 21 del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 viene stabilito che *“l'autorizzazione può essere impugnata innanzi all'autorità giudiziaria secondo le norme del codice di procedura civile applicabili al corrispondente provvedimento giudiziale”*;

- tale autorizzazione richiede un coordinamento sia sul piano pratico-applicativo che su quello giurisdizionale-processuale fra il canale autorizzatorio giudiziale e quello notarile, pertanto, risulta opportuno definire le modalità di collaborazione tra il Tribunale, la Procura ed il Consiglio Notarile;
- il comma 4 dell'art. 21 del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 prevede che l'autorizzazione sia *“comunicata, a cura del notaio, anche ai fini dell'assolvimento delle formalità pubblicitarie, alla cancelleria del tribunale che sarebbe stato competente al rilascio della corrispondente autorizzazione giudiziale e al pubblico ministero presso il medesimo tribunale”*;
- la Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati (DiGSIA) del Ministero della giustizia al fine di semplificare e velocizzare il flusso delle comunicazioni tra Tribunale e Notai ha reso possibile l'utilizzo del Sistema Informativo Contenzioso Civile Distrettuale (Sicid) della volontaria giurisdizione;
- con circolare m_dg.DAG.07/03/2023.0052331.U il Ministero della Giustizia ha precisato che *“Facendo seguito alla circolare del 28/02/2023 diramata da questa Direzione generale (rif. prot. DAG n. 47079.U) sul tema in oggetto e a integrazione delle disposizioni già impartite, si comunica che il Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati ha attestato il pieno funzionamento dell'applicativo informatico, volto a consentire il deposito telematico nella cancelleria del tribunale del provvedimento autorizzatorio reso dal notaio, ai sensi dell'art. 21, comma 4, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (rif. prot. DAG n. 49402.E del 2/03/2023). In particolare, nel menzionato provvedimento la DGSLA rappresenta che “il deposito telematico al Tribunale da parte dei Notai è stato attivato ed è funzionante sia per l'atto introduttivo che in corso di causa per il deposito dell'autorizzazione per la stipula di atti pubblici. Rimane invariato il tema del PM, dove il canale di comunicazione da notaio a procura rimane cartaceo, come previsto dalla circolare del DAG”*
- la Procura della Repubblica di Treviso preferisce che le suddette comunicazioni le siano trasmesse a mezzo pec;
- i Notai sono stati abilitati ad accedere ai fascicoli in consultazione, a provvedere al deposito telematico dell'autorizzazione, a ricevere comunicazioni dalla Cancelleria anche per aggiornamenti su eventuali reclami o revoche riguardanti le proprie autorizzazioni depositate;

- risulta opportuno definire le modalità di collaborazione tra il Tribunale ed il Consiglio Notarile anche con riferimento agli atti successori (rinuncia all'eredità, accettazione con beneficio d'inventario).

Tutto ciò premesso

convengono quanto segue

Paragrafo 1 – Autorizzazioni ex art. 21 del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149

Visione del fascicolo: le richieste di visibilità dei fascicoli daranno la possibilità di visionare integralmente il fascicolo richiesto (anche dell'eventuale reclamo) per almeno trenta giorni, per tutti i subprocedimenti (ove presenti), termine eventualmente prorogabile per ulteriori trenta giorni su formale richiesta del notaio sempre tramite Consolle Notaio.

Attualmente si sono riscontrati dei problemi con l'accettazione della visibilità telematica del Notaio ed è stato aperto un ticket all'assistenza che è stato classificato di secondo livello.

In attesa della risoluzione del problema della visibilità il Notaio potrà inviare la richiesta di visibilità in Cancelleria una e-mail con allegato l'incarico ricevuto unitamente all'indicazione degli atti e dei documenti di cui abbia bisogno.

Risolto il problema della visibilità, in caso di malfunzionamento del sistema, non trattandosi di atti urgenti o con termini in scadenza, il deposito telematico dell'istanza di visibilità potrà avvenire il primo giorno utile in cui il sistema avrà ripreso a funzionare. Deve escludersi, invece, una visibilità estesa anche a fascicoli relativi a procedure per le quali il notaio sia comunque interessato, ma non abbia ricevuto un incarico ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149.

La Cancelleria darà corso alla visibilità richiesta dal Notaio senza necessità di autorizzazione da parte del Giudice.

*

Comunicazione dell'autorizzazione: la comunicazione dell'autorizzazione è esente dal contributo unificato e dai diritti forfettari come da Circolare m_dg.DAG.02/05/2023.0092888.U del 2.5.2023 che riporta:

“Ciò posto, dal momento che l’autorizzazione resa dal notaio non configura un provvedimento di natura giurisdizionale, l’ufficio giudiziario, allorché riceve la comunicazione dell’autorizzazione concessa dal notaio e prevista dall’art. 21, comma 4, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, non è tenuto a richiedere il pagamento del contributo unificato; per le medesime ragioni, non si ritiene esigibile l’importo forfettario di cui all’art. 30 del medesimo Testo unico.

Infine, considerato che il legislatore ha inteso assoggettare l’autorizzazione del notaio al medesimo regime di impugnazione dell’autorizzazione concessa dal giudice, il rimedio impugnatorio applicabile è il reclamo camerale di cui all’art. 739 c.p.c.

In merito al regime fiscale di tale impugnazione, la stessa deve ritenersi soggetta al pagamento del contributo unificato previsto per i procedimenti in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 115/2002, con la maggiorazione prevista per i giudizi di impugnazione dall’art. 13 cit., comma 1-bis, fatte salve le esenzioni espressamente previste dalla legge.

Resta dovuto, in mancanza di espressa esenzione, il pagamento delle anticipazioni forfettarie di cui all’art. 30 d.P.R. 115/2002 e dei diritti di copia.”

L’imposta di bollo dell’autorizzazione ex art. 21 D. Lgs 10 ottobre 2022 n. 149 deve ritenersi assorbita dal bollo forfettario assolto in sede di registrazione dell’atto notarile (Studio CNN n.21-2023/T, che riprende le conclusioni del precedente Studio CNN n. 88-2018/T).

L’autorizzazione deve essere predisposta in formato nativo digitale e ne dovrà essere inviato un duplicato informatico ai sensi dell’art. 23 bis comma 1 d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82:

- A mezzo PEC alla Procura della Repubblica (prot.procura.treviso@giustiziacert.it), unitamente a:
 - l’istanza e/o richiesta della parte formalizzata al Notaio unitamente a copia del mandato rilasciato al notaio stesso;
 - la perizia di stima del bene oggetto di vendita;
- A mezzo *Consolle Notaio* al Tribunale, unitamente a:
 - l’istanza e/o richiesta della parte formalizzata al Notaio unitamente a copia del mandato rilasciato al notaio stesso;
 - la perizia di stima del bene oggetto di vendita;

- il *file* della busta inviata a mezzo PEC con i dati di invio, accettazione e consegna della comunicazione inviata alla Procura della Repubblica, come “allegato generico” (ne consegue che il Notaio dovrà necessariamente prima inviare la comunicazione alla Procura e poi effettuare il deposito telematico al Tribunale);
- la comunicazione/notificazione eseguita alle altre “parti interessate” al reclamo come prescritto dalla normativa. Tale comunicazione/notificazione è necessaria per consentire alla Cancelleria di effettuare le dovute verifiche, ove richiesta, sulla presentazione o meno di un reclamo oltre che da parte del P.M. anche da parte di altri soggetti interessati e legittimati dalla legge all’impugnazione.

Sul presupposto che il comma 6 dell’art. 21 del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 prevede che le suddette autorizzazioni “*possono essere in ogni tempo modificate o revocate dal giudice tutelare*” si è posto il problema se il fascicolo, una volta iscritto a ruolo, debba essere o meno messo in visione al Giudice tutelare o se quest’ultimo debba emettere il parere di cui all’art. 747 c.p.c. oppure, proprio per le ipotesi di cui all’art. 747 c.p.c., se il Notaio debba o meno acquisire il previo parere del Giudice tutelare prima di redigere e depositare l’autorizzazione di cui all’art. 21 del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149.

Premesso che il Giudice Tutelare non può assumere alcuna decisione d’ufficio, ma solo su istanza di parte, il Tribunale ritiene che le autorizzazioni che vengono comunicate al Tribunale siano messe dalla Cancelleria in visione al giudice e precisamente:

- nell’ipotesi di autorizzazione riconducibili a fattispecie di cui all’art. 374 c.c. al Giudice tutelare;
- nell’ipotesi di autorizzazioni relative a procedure di ADS, Tutele e Curatele al Giudice già assegnatario del fascicolo dell’amministrazione, della tutela o della curatela, aprendo in tal modo un subprocedimento;
- nelle ipotesi di autorizzazioni riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 747, comma 2, c.p.c. al Giudice tutelare secondo la tabella.

Si esclude che, in ipotesi di autorizzazione *ex art* 21 del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 di cui all’art. 747, comma 2, c.p.c., debba essere preventivamente acquisito il parere del Giudice tutelare in quanto tale autorizzazione va a sostituire sia l’autorizzazione del Tribunale che il preventivo parere del Giudice tutelare.

A discrezione del Giudice tutelare se emettere o meno un visto o emettere qualsiasi altro provvedimento.

Al notaio non compete alcun obbligo di comunicazione o richiesta di parere al Giudice tutelare.

*

Curatore speciale: si esclude la possibilità di nomina di un curatore speciale da parte del Notaio in caso di conflitto di interessi – anche solo potenziali – in atti autorizzatori che vedono la partecipazione di un incapace.

*

Reclamo e/o provvedimento di modifica e/o di revoca del Giudice Tutelare: nell'ipotesi in cui sia proposto reclamo da parte del P.M. o delle altre parti interessate ovvero nell'ipotesi in cui sia emesso dal Giudice Tutelare un provvedimento di modifica o revoca dell'autorizzazione ex art 21 del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, la Cancelleria provvederà ad inviare una comunicazione al Notaio autorizzante

*

Certificato di non reclamo: Con riferimento alle autorizzazioni di cui all'art. 21 del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, le Schede ministeriali FN163 e FN164 prevedono tale possibilità:

“Il notaio, una volta depositata l'autorizzazione, pur avendo pieno accesso al fascicolo, può avere la necessità di monitorare in maniera ancor più mirata e puntuale il flusso di eventuali impugnazioni o provvedimenti del Giudice Tutelare: è stato pertanto implementato uno specifico evento RICHIESTA DI COMUNICAZIONE DI EVENTUALI PROVVEDIMENTI O IMPUGNAZIONI che consente al professionista, tramite il deposito di un atto.xsd istanza generica da associare -al momento dell'accettazione- al predetto nuovo evento, di chiedere direttamente alla cancelleria circa l'eventuale deposito di modifiche o revoche da parte del GT nonché proposizione di reclami”.

“La cancelleria può inviare la comunicazione di risposta direttamente dall'evento di reclamo o dell'eventuale provvedimento di modifica o revoca del GT se questi ha già provveduto. Se invece non vi siano né reclamo né provvedimenti sul punto da parte del GT può inviare il riscontro al notaio tramite biglietto di cancelleria con l'evento ANNOTAZIONE nel cui campo testo, che viene poi trascritto nella comunicazione, scriverà che non vi sono -ancora- depositi in tal senso”.

In attesa di eventuali note ministeriali e considerato che si tratta di richiesta di certificazione seppur nelle forme di biglietto di cancelleria, si ritiene opportuno richiedere il versamento di due marche da bollo di € 16,00 (una per l'istanza ed una per la certificazione), nonché il versamento telematico tramite PagoPa (Pst Giustizia) dei diritti di certificazione di € 3,92.

Per il pagamento dell'imposta di bollo (€ 16,00 + € 16,00 sopra indicata) non è ammesso PagoPa e si potrà utilizzare alternativamente:

- il servizio @e.bollo, se e quando attivato;
- il modello F23 con indicazione codice tributo 456T ed inserimento nel campo 3 del "numero di riferimento", in quanto tale numero consente alla Cancelleria di annullare telematicamente il modello F23 quietanzato;
- la copia in formato digitale della scannerizzazione dei **due** contrassegni di euro 16,00, con attestazione del Notaio della conformità della copia all'originale e della sua conservazione nel fascicolo della pratica ai fini della eventuale esibizione dell'originale in caso di controllo; la detta copia sarà a sua volta esente da bollo ai sensi dell'art. 5 della Tabella allegata al Decreto del Presidente della Repubblica del 26/10/1972 n. 642.

Quanto alla attestazione/certificazione che la Cancelleria andrà a rilasciare al Notaio solo a seguito di espressa richiesta telematica di quest'ultimo, si evidenzia quanto segue. Considerato che il comma 5 dell'art. 21 del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 stabilisce che "*L'autorizzazione può essere impugnata innanzi all'autorità giudiziaria secondo le norme del codice di procedura civile applicabili al corrispondente provvedimento giudiziale*" ne consegue che:

- con riferimento alle autorizzazioni *ex art. 21 del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149* riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 374 c.c. di competenza del Giudice tutelare, il corrispondente provvedimento giudiziale è il decreto del Giudice tutelare avverso il quale è proponibile il reclamo avanti al Tribunale *ex art. 739, comma 1, c.p.c.*;
- con riferimento alle autorizzazioni *ex art. 21 del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149* riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 747 c.p.c. di competenza del Tribunale in composizione collegiale, il corrispondente provvedimento giudiziale è il decreto del Tribunale avverso il quale è proponibile il reclamo *ex art. 747, comma 3, c.p.c.* che

richiama l'art. 739 c.p.c., reclamo, quindi, che va proposto avanti la Corte d'Appello di Venezia.

Considerato, pertanto, che con riferimento alle autorizzazioni *ex art.* 21 del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 747 c.p.c. la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione del Tribunale di Treviso non è competente a rilasciare attestazioni di mancato deposito del reclamo essendo competente la analoga Cancelleria della Corte d'Appello di Venezia; considerato, altresì, che potrebbe essere depositata un'autorizzazione riconducibile, contestualmente, tanto alla fattispecie di cui agli art. 374 c.c. quanto a quella di cui all'art. 747 c.p.c., come pure potrebbe non essere di facile ed immediata verificabilità da parte della Cancelleria se l'autorizzazione proposta sia o meno riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 747 c.p.c.; considerato, infine, che l'art. 21, comma 6, del D.L.gs 10 ottobre 2022 n. 149 stabilisce che le autorizzazioni "*possono essere in ogni tempo modificate o revocate dal giudice tutelare*" senza distinguere tra quelle di cui all'art. 374 c.c. e quelle di cui all'art. 747 c.p.c., ravvisandosi, in tal modo, una residuale competenza di certificazione/attestazione della Cancelleria del Tribunale con riferimento alle autorizzazioni riconducibili all'art. 747 c.p.c - tutto ciò considerato - l'Ufficio rilascerà un'attestazione/certificazione del seguente tenore:

"Il sottoscritto Funzionario / Direttore Amministrativo,

vista la richiesta del _____ del Notaio Dott. _____ ,

*esaminato il ruolo generale degli affari non contenziosi della Volontaria Giurisdizione
certifica*

che con riferimento al procedimento R.G.VG _____/202_ Sub___ [se previsto]

"Autorizzazioni del notaio ex art. 21 D. Lgs. 149/2022" per quanto di propria competenza non risultano al giorno _____ ad ore _____ depositati reclami o provvedimenti da parte del Giudice Tutelare".

*

Monitoraggio: si concorda l'invio periodico (ogni 60 giorni) al CND delle comunicazioni (e di eventuali reclami, di parte e del PM) e dei depositi intervenuti nei primi dodici mesi, con segnalazione delle anomalie e dei suggerimenti/richieste; il tutto in forma anonima, al solo fine di monitorare i flussi ed uniformare la prassi notarile alle esigenze della cancelleria (in attesa di specifiche indicazioni del CNN in merito).

*

Paragrafo 2 – Atti successori ed altro

Deposito di accettazione di eredità beneficiata, inventari e rinunce all'eredità: il deposito verrà eseguito in via telematica senza necessità di foglio di presentazione o NIR sostituite dal codice oggetto.

L'assolvimento dell'imposta di bollo (ove dovuta) deve intervenire sulle copie digitali in modo virtuale, presentando agli uffici dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competenti apposita richiesta di autorizzazione o mediante versamento ad un intermediario convenzionato con le Entrate, che rilascia l'apposito contrassegno, da indicarsi nell'attestazione di conformità della copia all'originale (**Risposta ad Interpello n. 321 del 25 luglio 2019**); non è condivisibile la prassi di predisporre copie analogiche/cartacee in bollo successivamente scannerizzare e munite di attestazione di conformità all'originale: le copie devono essere native digitali.

Pur non essendo dovuto (almeno fino a diversa comunicazione) un formale di foglio di presentazione o la nota di iscrizione a ruolo, occorre ugualmente (come avviene ora con l'invio cartaceo) il versamento dell'imposta di bollo di euro 16,00 considerando tale deposito come richiesta di inserimento nel registro delle successioni dell'atto svolto.

Con riferimento al versamento di detta imposta non è ammesso PagoPa e sul punto si veda quanto sopra riferito nella Sezione "Certificato di non reclamo" del Paragrafo 1.

*

Deposito di pubblicazioni di testamento olografo e simili: allo stato ed in attesa di future modifiche e/o indicazioni ministeriali, non si ritiene ammissibile il deposito telematico, in quanto i testamenti non rientrano tra gli atti da inserire nel registro delle successioni.

*

Presentazione di ricorsi di VG (art. 1 L.N.): E' possibile continuare a percorrere la strada alternativa all'autorizzazione ex art. 21 del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, presentando apposito ricorso e (salvo esenzione di legge) con pagamento telematico tramite **solo** PagoPa su Pst Giustizia del contributo unificato e dei diritti forfettari, unitamente alla nota di iscrizione a ruolo, come precedentemente fatto.

Note conclusive

In caso di modifiche legislative o di indicazioni ministeriali ovvero di adozione di diversa prassi, le parti si impegnano nel minor tempo possibile ad aggiornare il presente Protocollo , che rimarrà comunque valido ed efficace tra le stesse fino ad espressa formale revoca.

Il presente Protocollo viene depositato presso la segreteria della Presidenza del Tribunale e della Procura della Repubblica e verrà pubblicato sul sito del Tribunale di Treviso.

Nessun onere finanziario resta a carico del Tribunale e della Procura della Repubblica per l'esecuzione del presente protocollo.

Treviso, 12 luglio 2023

Il Presidente del Tribunale

Dott. Antonello Fabbro

Il Procuratore della Repubblica

Dott. Marco Martani

Il Presidente del Consiglio Notarile di Treviso

Dott.ssa Francesca Ghilardi